

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, di seguito denominato **Dipartimento**, C.F. 80004070837, rappresentato dal Direttore p.t., Prof. Giuseppe Giordano, domiciliato per la carica presso l'Università di Messina, Polo Universitario dell'Annunziata, 98169 - Messina, legittimato alla firma del presente atto

E

L'I.I.S.S. "C.M Carafa" Mazzarino e Riesi con sede in Piazza Carlo Maria Carafa, snc, 93013 Mazzarino (CL) nella persona del Dirigente scolastico, Prof.ssa Adriana Quattrocchi,

E

Il Comune di Mazzarino, Libero consorzio comunale di Caltanissetta, con sede presso il Palazzo Municipale Piazza Vittorio Veneto, 1 Mazzarino (CL), nella persona del sindaco Dott. Vincenzo Marino,

VISTI:

- l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;
- la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante Norme in materia di promozione dell'occupazione, e in particolare l'art. 18 sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n. 142, contenente il regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge 196/97;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art.21 della legge 59/97;
- la L. 241 del 1999 come modificata dalla L. 15 del 2005;
- il Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i. recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei e che prevede fra l'altro la possibilità per le università di riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- la Direttiva Ministeriale 16 agosto 2000, n. 202 sul sistema di formazione continua del personale della scuola;
- il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44 concernente l'autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche;
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, e in particolare l'art. 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;

- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale, e in particolare l'art. 4 sull'alternanza scuola-lavoro;
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003, n.53";
- il D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 1, comma 1;
- il D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21, "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art.1 della legge 2 agosto 1999 n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1 lettere a), h), c) della legge 11. gennaio 2007, n.1";
- il D. Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art.2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n.1";
- la legge n. 107/2015, art. 1 comma 33;

CONSIDERATO che:

Per contrastare e prevenire la dispersione scolastica e formativa, obiettivo prioritario dell'U.E., le parti convengono di realizzare iniziative dirette ad un più efficace raccordo tra istruzione secondaria e percorsi accademici superiori quali:

- promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali dell'autonomia scolastica e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole, le università, e gli enti pubblici e privati;
- rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione richiesto dagli standard europei;
- sostenere il coordinamento tra i soggetti istituzionalmente competenti nel settore dell'orientamento;
- mettere a disposizione degli studenti e dei docenti strumenti orientativi, informativi e formativi sulla valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità, sui percorsi formativi, con particolare riferimento a quelli artistici e sul mercato del lavoro e delle professioni;
- sostenere il riconoscimento e la valutazione dei crediti formativi personali da spendere negli itinerari scolastici e formativi;
- favorire la diffusione di tirocini di orientamento nella scuola e nell'Università e negli Istituti di Alta Formazione;

- contribuire alla individuazione delle competenze – chiave, indispensabili per la formazione della persona ed ai fini dell’occupazione;
- formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro;

RILEVATO che:

- il conseguimento delle finalità dell’Università e delle singole Istituzioni Scolastiche autonome sollecita un rapporto di collaborazione stabile e continuativo, nell’ottica di favorire un proficuo rapporto tra le due realtà e rendere più agevole il passaggio dei giovani dalla scuola all’Università;
 - l’Università intende rafforzare le iniziative rivolte alle scuole per contribuire e sviluppare l’innovazione e consolidare la cultura della collaborazione con il sistema educativo di istruzione e formazione;
- i cambiamenti sociali, culturali, economici e le complessità che caratterizzano la società attuale hanno determinato processi d’innovazione e trasformazione significativi di tutti i Paesi, riconoscendo e valorizzando il ruolo fondamentale della componente studentesca nella vita della scuola e della comunità accademica, rendendo necessaria l’attività di orientamento formativo;

RITENUTO che:

- è interesse delle già menzionate Istituzioni cooperare allo studio, allo sviluppo ed alla diffusione di pratiche e percorsi di orientamento formativo di qualità, attraverso l’interscambio di conoscenze, modelli e reciproche esperienze, anche finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

**TUTTO CIO’ VISTO, CONSIDERATO E RITENUTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.

Art. 2

Oggetto

Le parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, ricercano e sperimentano d’intesa percorsi, progetti e metodologie, che consentano un raccordo organico e funzionale tra la Scuola e l’Università, nonché interventi di orientamento attraverso stage, tirocini, seminari e percorsi formativi da effettuarsi sia presso il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne (DICAM) dell’Università di Messina, che presso le sedi I.I.S.S. "C.M Carafa" Mazzarino e Riesi e le strutture messe a disposizione dal Comune di Mazzarino, sotto la responsabilità dell’IIS

stesso, dallo stesso progettati, attuati e valutati, in collaborazione con il DICAM al fine di consentire agli studenti di svolgere percorsi di orientamento e formazione.

Le parti concordano sul fatto che i percorsi individuati devono essere considerati una modalità formativa a cui si accede per scelta non residuale, ma che risponde ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi. Tali percorsi, pertanto, si configurano come una metodologia didattica innovativa che valorizza l'aspetto formativo dell'apprendimento, ponendo prioritariamente l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità mentali e comportamentali di base, oltre che sugli aspetti di professionalità.

In tale prospettiva, i percorsi non costituiscono un nuovo canale scolastico o un terzo canale formativo, ma si configurano, invece, quale ulteriore modalità metodologica di acquisizione delle conoscenze e competenze previste dai percorsi tradizionali.

Art. 3

Durata, modifiche e recesso

Lo sviluppo dei progetti formativi di cui al presente protocollo d'intesa avrà durata annuale (anno scolastico 2023-2024) e potrà essere rimodulato in itinere, sulla base dei risultati derivanti dalle azioni di monitoraggio che saranno realizzate, nonché dall'evolversi del quadro normativo di riferimento.

Resta inteso che ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal presente protocollo d'intesa in qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. o PEC alle altre Parti, con un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione del protocollo medesimo.

Il presente Protocollo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti.

Art. 4

Struttura dei modelli di percorsi formativi

progetti formativi, si articoleranno alternando periodi di formazione d'aula con esperienze di apprendimento integrate, coerenti ed in piena sintonia con gli obiettivi formativi costitutivi del curriculum formativo del percorso di studi al quale l'allievo è iscritto.

L'attività per gli studenti avrà carattere orientativo e/o anche finalizzata all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Le attività di insegnamento saranno preferibilmente articolate in unità formative autoconsistenti e autonomamente certificabili, tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di crediti formativi e certificazione.

Art. 5

Compiti dei soggetti attuatori

Per promuovere i progetti formativi oggetto del presente protocollo d'intesa, i soggetti sottoscrittori realizzeranno, d'intesa fra loro, le seguenti azioni:

I.I.S.S. "C.M Carafa" Mazzarino e Riesi:

- A. coordinerà azioni di informazione, per diffondere tra i docenti, gli allievi e le loro famiglie, la più ampia conoscenza delle opportunità che il percorso sperimentale presenta;
- B. fornirà le necessarie indicazioni circa le modalità di gestione dell'iniziativa, assicurando le opportune azioni di assistenza tecnica;
- C. coordinerà l'attività di monitoraggio e valutazione.

Il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina:

- A. individuerà i docenti, le attività e gli spazi che garantiscano l'azione formativa propria delle attività concordate;
- B. curerà la sensibilizzazione e l'orientamento dei soggetti coinvolti;
- C. curerà le attività di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa, dei suoi punti di forza e di debolezza;
- D. collaborerà alle attività di progettazione e preparazione degli interventi, fornendo laddove richiesto anche assistenza tecnica.

Il Comune:

- A. promuoverà le attività concordate attraverso iniziative che sensibilizzino la collettività;
- B. metterà a disposizione del progetto gli spazi necessari per lo svolgimento delle attività concordate;
- C. fornirà assistenza logistica al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività programmate.

Art. 6

Monitoraggio e valutazione delle esperienze

Per un'efficace realizzazione degli obiettivi del presente protocollo d'intesa i soggetti firmatari si assumono il compito di individuare, promuovere e verificare le fasi e le modalità di attuazione dello stesso e delle intese operative conseguenti, nonché di monitorarne i risultati.

Art. 7

Garanzie Assicurative

Ciascuna parte sarà responsabile per gli eventuali danni subiti dal proprio personale e dai propri beni e, l'I.I.S.S. "C.M Carafa" Mazzarino e Riesi" anche per quelli subiti dai propri studenti coinvolti nei progetti formativi di cui al presente protocollo, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Ciascuna Parte provvederà, altresì, alle coperture assicurative di legge del proprio personale, nonché, per quel che attiene l'I.I.S.S. "C.M Carafa" Mazzarino e Riesi" anche dei propri studenti che, in virtù del presente protocollo, verranno chiamati a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.

Art. 8

Sicurezza sul lavoro

Il personale delle Parti contraenti, nonché gli studenti coinvolti nei progetti formativi, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di svolgimento delle attività attinenti al presente protocollo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato.

Art. 9

Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente protocollo d'intesa.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente protocollo d'intesa sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 10

Trattamento dei dati

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali all'esecuzione del presente protocollo.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGDP e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11

Firma, registrazione e bollo.

Il presente protocollo d'intesa viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 7.08.1990, n. 24, così come modificato dall'art. 6, comma 5, del D.L. 23.12.2013, n. 145, convertito con emendamenti dalla Legge 21.02.2014.

Il presente protocollo di intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso e le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente protocollo di intesa è, inoltre, soggetto all'imposta di bollo che verrà assolta in modo virtuale dal Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Art. 12

Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo le parti rinviano a successivi atti, accordi e contratti attuativi dello stesso.

Per il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università degli Studi di Messina

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Giuseppe Giordano

Per l'I.I.S.S. "C.M Carafa" Mazzarino e Riesi

Il legale rappresentante

Dirigente Scolastico Prof.ssa Adriana Quattrocchi

Per il Comune di Mazzarino,

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Marino

